



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO



Collegamento alla piattaforma

PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA
DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

Presentato

MOZ 555

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

Oggetto: revisione organica della disciplina regionale delle misure del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze in coerenza con il Progetto di Vita di cui al D.Lgs. 62/2024 e superamento delle incompatibilità automatiche con la frequenza dei servizi semiresidenziali per le platee già Misura B1 e B2

PREMESSO CHE

con DGR n. XII/6320 del 15 giugno 2026 Regione Lombardia ha approvato la programmazione regionale attuativa del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, ridefinendo il sistema degli interventi rivolti alle persone non autosufficienti e alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato, già riconducibili alle Misure B2 e B1;

la nuova programmazione regionale assume come riferimento la valutazione multidimensionale, il progetto individuale/PAI e, ove richiesto, il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, con l'obiettivo di ricomporre in un quadro unitario interventi, sostegni, prestazioni e risorse;

il paragrafo 2.4 dell'Allegato 3 alla DGR n. XII/6320/2026 prevede, in via generale, l'incompatibilità delle Misure con la presa in carico presso unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali per una frequenza pari o superiore a 18 ore settimanali, comprendendo, a titolo esemplificativo, CDD, CDI e CSE;

le successive Indicazioni operative regionali per l'attuazione del Programma regionale per la non autosufficienza 2025-2027 hanno tuttavia precisato, che l'Ambito territoriale, a seguito della valutazione dell'Équipe di Valutazione Multidimensionale (EVM) e purché la decisione sia adeguatamente motivata e riportata nel progetto personalizzato complessivo, può riconoscere le Misure anche a persone che usufruiscono di servizi semiresidenziali, sociali o sociosanitari, con frequenza superiore a 18 ore settimanali, ma tale previsione è inserita nel paragrafo intitolato "DISPOSIZIONI FINALI – PLATEA GIÀ MISURA B2" escludendo quindi la "PLATEA GIÀ MISURA B1";

la medesima DGR n. XII/6320/2026 stabilisce, per la persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale e per la persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato, già platea B2, un contributo per il caregiver familiare pari a euro 100,00 mensili;

RICHIAMATI

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare i principi di autodeterminazione, inclusione e partecipazione e l'articolo 19 in materia di vita indipendente e inclusione nella società;

il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante la disciplina della valutazione multidimensionale e del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, che configura il Progetto di Vita quale strumento unitario per individuare i sostegni necessari alla persona nei diversi ambiti e contesti di vita;

in particolare, gli articoli 26 e 28 del D.Lgs. 62/2024, che prevedono, rispettivamente, l'individuazione nel Progetto di Vita degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti necessari, per qualità, quantità e intensità, e un Budget di Progetto costituito in modo integrato da risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, caratterizzato da flessibilità e dinamicità;

la legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25, "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità", poi confluita nella legge regionale 11 giugno 2026, n. 13, "Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura", e in particolare gli articoli 5, 6 e 7, relativi al Progetto di Vita, alla valutazione multidimensionale e al Budget di Progetto;

CONSIDERATO CHE

l'impianto normativo nazionale e regionale sopra richiamato è orientato alla personalizzazione, all'integrazione e alla ricomposizione dei sostegni all'interno di un unico progetto, e non ad una lettura dei singoli interventi come necessariamente alternativi tra loro;

la frequenza di un servizio semiresidenziale può rappresentare uno dei diversi setting assistenziali, educativi, sociali o sociosanitari che concorrono alla realizzazione del Progetto di Vita della persona e non esaurisce, di per sé, il bisogno assistenziale complessivo né il carico di cura che permane al domicilio;

anche in presenza di frequenza semiresidenziale pari o superiore a 18 ore settimanali, il bisogno di assistenza può permanere nelle restanti ore della giornata, nelle ore serali e notturne, nei fine settimana, nei giorni festivi, durante i periodi di chiusura del servizio e nei periodi di assenza o impossibilità alla frequenza;

una soglia oraria rigida, qualora assunta quale causa automatica di esclusione, può produrre discontinuità nei sostegni non correlate ad una effettiva riduzione del bisogno assistenziale e può risultare non coerente con la logica della valutazione multidimensionale e del Progetto di Vita;

il principio di divieto del doppio finanziamento, richiamato dalla stessa DGR n. XII/6320/2026, riguarda l'utilizzo di fondi diversi per finanziare la medesima tipologia di intervento e deve pertanto essere distinto dalla possibilità che, nel medesimo Progetto di Vita, concorrano interventi e sostegni differenti e complementari;

RILEVATO, CON RIFERIMENTO ALLA PLATEA GIÀ MISURA B2, CHE

le Indicazioni operative regionali hanno già superato l'automatismo assoluto della soglia delle 18 ore, consentendo, previa valutazione dell'EVM e adeguata motivazione nel progetto personalizzato, il riconoscimento delle Misure anche oltre tale soglia;

tale apertura rappresenta un significativo riconoscimento del principio di personalizzazione, ma mantiene la possibilità che il superamento delle 18 ore debba essere oggetto di una specifica valutazione derogatoria;

in relazione al solo contributo caregiver di euro 100,00 mensili previsto per la platea già B2, la frequenza di un servizio semiresidenziale, anche superiore alle 18 ore settimanali, non può essere considerata, di per sé, indicativa del venir meno dell'attività di cura svolta dal caregiver nelle restanti ore e negli altri contesti di vita;

RILEVATO, CON RIFERIMENTO ALLA PLATEA GIÀ MISURA B1, CHE

per le persone con necessità di sostegno intensivo molto elevato e per le persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale il contributo economico assume un'incidenza significativamente maggiore nel complessivo sistema di sostegno domiciliare;

in tali situazioni appare opportuno sostituire l'attuale criterio di incompatibilità indicata dalla DGR n. XII/6320 del 15 giugno 2026 come automatica e generalizzata con un sistema graduato e personalizzato, nel quale l'eventuale frequenza semiresidenziale oltre le 18 ore non determini l'incompatibilità, ove il mantenimento della misura sia giustificato dal progetto personalizzato, nel qual caso consentendo una rimodulazione proporzionata del contributo;

tale valutazione di compatibilità e la relativa rimodulazione deve essere definita secondo criteri regionali omogenei, trasparenti e verificabili, considerando sia il monte ore effettivo di frequenza sia, soprattutto, il bisogno assistenziale residuo e il carico di cura che permane al domicilio;

le Indicazioni operative regionali non sembrano, infatti, prevedere il superamento per la platea già misura B1, come invece per la platea già misura B2, l'automatismo assoluto della soglia delle 18 ore, consentendo, previa valutazione dell'EVM e adeguata motivazione nel progetto personalizzato, il riconoscimento delle Misure anche oltre tale soglia;

RITENUTO PERTANTO

necessario procedere ad una revisione organica della disciplina regionale delle Misure FNA, superando sempre di più meccanismi automatici e generalizzati di incompatibilità, come quello della soglia delle 18 ore e sostituendoli con regole coerenti con il Progetto di Vita, la valutazione multidimensionale, la personalizzazione degli interventi, la complementarietà dei setting assistenziali e il divieto di doppio finanziamento della medesima prestazione;

opportuno differenziare la disciplina delle due platee, prevedendo per la già Misura B1 un sistema di eventuale rimodulazione proporzionata come descritto e per il contributo caregiver della già Misura B2 l'irrelevanza, quale autonoma causa ostativa, del superamento della soglia delle 18 ore settimanali;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE

1. ad avviare una revisione organica della disciplina regionale relativa alle Misure finanziate dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, con particolare riferimento al rapporto tra Misura Sostegno, Progetto di Vita e frequenza dei servizi semiresidenziali, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale e dalla destinazione delle risorse FNA;

2. a superare espressamente, nella disciplina regionale e nei relativi atti attuativi, il criterio secondo cui la frequenza di unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali per un monte ore pari

o superiore a 18 ore settimanali determina automaticamente l'incompatibilità con le Misure, orientandosi invece sempre di più alla personalizzazione degli interventi;

3. a stabilire quale principio generale espresso che la frequenza di CDD, CSE, CDI o di altri servizi semiresidenziali possa costituire uno dei diversi setting previsti nel Progetto di Vita e debba essere valutata nel quadro complessivo dei sostegni della persona, senza che il solo dato orario determini automaticamente esclusione, sospensione o cessazione della Misura;

4. con riferimento alle persone con necessità di sostegno intensivo molto elevato e alle persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale, già platea B1, a sostituire l'attuale criterio di incompatibilità automatica e generalizzata con un sistema graduato e personalizzato, nel quale sia espressamente specificato che l'eventuale frequenza semiresidenziale oltre le 18 ore non determini l'incompatibilità, ove sulla base della valutazione multidimensionale il mantenimento della misura sia giustificato dal progetto personalizzato, nel qual caso consentendo una rimodulazione progressiva e proporzionata del contributo;

5. a definire, per la platea di cui al punto precedente, criteri regionali uniformi, trasparenti e verificabili per la valutazione della compatibilità delle misure, secondo fasce di rimodulazione che tengano conto del numero effettivo di ore di frequenza, dell'intensità del bisogno, dell'assistenza necessaria nelle ore non coperte dal servizio, dell'assistenza serale e notturna, dei fine settimana, dei giorni festivi, delle chiusure del servizio, delle eventuali assenze e degli ulteriori elementi rilevati dalla valutazione multidimensionale e dal Progetto di Vita;

6. a prevedere espressamente che, per la platea già B1, il superamento della soglia delle 18 ore non possa determinare, di per sé, l'azzeramento del contributo ove motivata nel progetto individuale sulla base del bisogno assistenziale effettivamente coperto dal servizio semiresidenziale e del carico assistenziale residuo;

7. con riferimento alle persone con necessità di sostegno intensivo elevato e alle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale, già platea B2, a stabilire che la frequenza di servizi semiresidenziali, anche pari o superiore a 18 ore settimanali, non costituisca di per sé causa di esclusione, sospensione, riduzione o diniego del contributo caregiver di euro 100,00 mensili, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla programmazione regionale;

8. conseguentemente, a modificare la DGR n. XII/6320/2026, le Indicazioni operative e gli altri atti applicativi affinché, per il contributo caregiver della platea già B2, non sia richiesta una specifica valutazione derogatoria dell'EVM fondata sul mero superamento delle 18 ore, restando ferma la valutazione multidimensionale del complessivo progetto della persona nei casi in cui essa sia prevista dalla disciplina vigente;

9. a ribadire che il divieto di doppio finanziamento opera con riferimento alla medesima prestazione o alla medesima tipologia di intervento e non impedisce, di per sé, la compresenza nel Progetto di Vita

di sostegni differenti e complementari finanziati con risorse diverse, nel rispetto delle rispettive finalità e dei relativi vincoli di destinazione;

10. a garantire che la revisione della disciplina non determini riduzioni automatiche dei sostegni già riconosciuti ai progetti in continuità, prevedendo adeguate disposizioni transitorie e di salvaguardia;

11. ad attivare, ai fini della revisione, un confronto con le rappresentanze delle persone con disabilità e dei caregiver familiari, gli Ambiti territoriali, ANCI Lombardia, ATS e ASST, gli enti gestori dei servizi e il Terzo settore, valorizzando l'esperienza maturata nell'applicazione delle precedenti programmazioni B1 e B2;

12. ad adottare le misure necessarie, anche da un punto di vista regolamentare e procedimentale, per consentire di far convergere nel budget di progetto messo a servizio del Progetto di Vita le risorse destinate alla persona con disabilità, secondo la sua libera scelta, quali quelle indicate nelle lettere da a) a i) dell'art. 7, comma 2, L.R. 11 giugno 2026, n. 13, ivi incluse le risorse per gli interventi domiciliari di natura sanitaria, sociale ed educativa e le risorse impegnate dalla Regione e dai comuni per le tariffe delle unità di offerta residenziale sociosanitarie o sociali, che possono confluire nel budget di progetto qualora si preveda un percorso di uscita dai servizi residenziali e tenuto conto della valutazione multidimensionale, nonché del Progetto di Vita;

13. a presentare alla competente Commissione consiliare, entro 120 giorni dall'approvazione della presente mozione, una proposta di revisione della disciplina, corredata da una stima della platea interessata e dell'impatto finanziario, indicando, ove necessario, le eventuali risorse regionali integrative da destinare alla sua attuazione.

Firmatari

CASATI Davide (PD), 01/10/2026

NOJA Lisa (Italia Viva - RE), 01/10/2026

Atto presentato il 01/10/2026 10:53:04